

ALLEGATO SUB. "A" AL N. 17173 DI RACCOLTA

STATUTO

Titolo I - DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata denominata "REST'ARTE ALVISOPOLI s.c. a r.l."

Art. 2 - Sede

La società ha sede legale nel Comune di Fossalta di Portogruaro in Via Mocenigo n. 47.

La variazione della sede nel territorio dello stesso Comune non costituisce variazione del presente statuto.

Art. 3 - Durata


La durata della società è fissata al trentuno dicembre dell'anno duemilaventuno (31/12/2021).

Tale termine potrà essere prorogato una o più volte dall'assemblea dei soci.

Titolo II - SCOPI ED OGGETTO

Art. 4 - Scopi ed oggetto sociale

La società consortile, costituita senza scopo di lucro e con i principi della mutualità, si prefigge lo scopo di promuovere servizi a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso la diffusione della cultura e della conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico, ambientale e architettonico e la conservazione, il recupero, il



restauro e la valorizzare dello stesso.

Al fine del raggiungimento di questi scopi, la società potrà operare a titolo esemplificativo svolgendo attività quali:

- Gestione di spazi museali, pinacoteche e immobili.
- Attività formativa, di animazione, gestione, recupero e restauro.
- Attività informativa, didattica e promozionale di iniziative culturali e formative;
- Attività di assistenza alle imprese in merito al recupero e restauro.
- Attività diretta di recupero e restauro.
- Attività di ricerca e di sperimentazione di materiali e tecniche edilizie e di restauro.
- Ogni altra operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile e opportuna al perseguimento degli scopi consortili, ivi compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui di qualsiasi specie e la presentazione di ogni garanzia.

La società potrà inoltre assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma di imprese, aziende, società e consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

Titolo III - AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE

Art. 5 - Ammissione

Possono fare parte della società consortile enti pubblici e enti privati che abbiano interesse al raggiungimento degli

scopi sociali e accettino il carattere di mutualità e assenza di finalità di lucro proprio della società consortile "REST'ARTE ALVISOPOLI s.c. a r. l."

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve contenere la espressa dichiarazione di accettazione delle norme di cui al presente Statuto e agli altri deliberati della società, nonché della quota sociale che il nuovo socio intende sottoscrivere.

Sull'accettazione della domanda si pronuncia il Consiglio stesso.

Una volta deliberata dal Consiglio l'ammissione, l'acquisto della quota sociale da parte del nuovo socio sarà regolato dall'art. 10 del presente Statuto.

Art. 6 - Recesso


Il socio può recedere dalla società con preavviso di almeno sei mesi, comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo amministrativo della società.

Una volta operativo il recesso, la cessione della quota sociale da parte del recedente sarà regolata dall'art. 10 del presente Statuto.

Art. 7 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'assemblea per le motivazioni di cui alla vigente normativa civilistica.

Art.8 - Capitale sociale



Il capitale sociale è di Lire 100.000.000 (centomilioni) pari a Euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove) regolamentato come dall'art. 2474 del C.C.

Art. 9 - Quote sociali

Il capitale sociale è diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun modo inferiori a Lire 100.000 (centomila) pari a Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque).

Se la quota di conferimento è superiore al minimo deve essere costituita da un ammontare multiplo di Lire 100.000 (centomila) pari a Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque).

Per il mancato pagamento delle quote si applica quanto previsto dall'art. 2477 del C.C.

Art. 10 - Trasferimento delle quote; ammissione, recesso, esclusione di soci

Le quote sono tutte nominative.

Le quote dei soci pubblici rimangono al valore nominale e non partecipano al rischio di impresa nè negativo nè positivo; il rischio di impresa è interamente a carico dei soci privati.

Nel caso di ammissione di nuovi soci, ai sensi del precedente art. 5, qualora non sia deliberato un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione onde consentire l'ingresso del nuovo socio, i soci della società si obbligano a cedere al nuovo socio proprie quote sociali, in proporzione a quelle possedute o in altra proporzione da decidersi di co-

...
mune accordo dei soci stessi ed al prezzo pari al valore risultante dall'ultimo bilancio di esercizio della società per i soci privati ed al valore nominale per i soci pubblici.


Nei casi di recesso e di esclusione, regolati dai superiori artt. 6 e 7, il receduto o l'escluso ha l'obbligo di cedere le sue quote sociali ad altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistare in proporzione alle quote già possedute o in altra proporzione da definirsi di comune accordo, corrispondendo al socio uscente il loro valore come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio della società per i soci privati ed al valore nominale per i soci pubblici.

Fino a quando non viene formalizzato il trasferimento delle quote il recesso o l'esclusione non hanno effetto.

Nei medesimi casi di recesso o esclusione è ammesso che nella quota del socio receduto o escluso subentri un nuovo socio, previo normale procedimento di ammissione nei termini di cui al presente Statuto; in tal caso la quota sociale sarà trasferita direttamente dal socio uscente al nuovo socio, restando escluso il diritto di prelazione a favore degli altri soci, come più avanti specificato.

E' ammesso il trasferimento di quote tra i soci, ovvero tra i soci e i soggetti che abbiano conseguito l'ammissione alla società.

Nel caso di cessione di quote a favore del nuovo socio ammesso in società resta escluso il diritto di prelazione a favore



dei vecchi soci.

Art. 11 - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni 100.000 (centomila) Lire pari a Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) di cui è composta la propria quota sociale.

Titolo V - ASSEMBLEA

Art. 12 - Norme generali

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con modalità che accertino il ricevimento, inviato ai soci almeno sette giorni prima dell'adunanza, che si terrà nella sede della società o in un altro luogo purché nel territorio dell'Unione Europea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà però validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori.

In tali ipotesi, tuttavia ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di urgenza, l'assemblea potrà essere convocata con le medesime modalità, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria delibera su quanto previsto dall'art. 2364 del C.C. e deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Art. 14 - Partecipazione dei soci

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci con data antecedente a quella dell'avviso di convocazione.


Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio, che non sia amministratore o dipendente della società.

Ciascun socio può rappresentare un solo altro socio.

Art. 15 - Deliberazioni assembleari

L'assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza del 51% del capitale sociale e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente e rappresentato.

L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Per deliberazioni riguardanti la nomina e la revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.



Art. 16 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni.

Art. 17 - Valore delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali opposizioni alle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

Art. 18 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata dall'assemblea.

Titolo VI - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata ad ogni effetto, anche ed in quanto possa occorrere per le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto della società ai sensi di quanto previsto dall'art. 2606 del C.C., da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto dalla legge inderogabilmente riservato all'assemblea.

Art. 20 - Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, un

presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un vicepresidente che in assenza o impedimento del presidente ne svolge le funzioni.

Art. 21 - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le competenze ed i limiti, nonché i relativi emolumenti.

Art. 22 - Compenso dei consiglieri


Al presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso che sarà fissato di anno in anno dalla assemblea ordinaria oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni.

Tutti gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 23 - Durata in carica degli amministratori

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni dalla nomina e sono rieleggibili.

Verificandosi la vacanza di uno o più membri spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere alla sostituzione secondo le norme previste dal Codice Civile.



Art. 24 - Convocazione del consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e opportuno. La convocazione è fatta dal Presidente senza formalità e con i mezzi ritenuti a suo sindacabile giudizio più idonei.

Il consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 25 - Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria nomina i componenti del collegio Sindacale composto da Presidente, due sindaci effettivi e due supplenti.

L'assemblea delibera annualmente il compenso spettante ai sindaci effettivi ed al Presidente.

Al collegio sindacale dei conti spettano i compiti e gli obblighi previsti dal Codice Civile.

Titolo VII - BILANCIO E UTILI

Art. 26 - Bilancio

L'Esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 27 - Avanzo di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, prelevato almeno il 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale e comunque fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno destinati, conformemente alle deliberazioni di volta in volta assunte dall'assemblea al perseguimento degli scopi consortili della società.

Titolo VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28 - Liquidazione

Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ferme restando le disposizioni di legge in materia.

Titolo IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29 - Clausola compromissoria

Le controversie che potranno sorgere fra i soci, o fra le società, i soci, gli amministratori ed i liquidatori in dipendenza del presente Statuto, saranno devolute ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo d'accordo dei primi due o, in difetto di accordo o di inerzia, dal Presidente del Tribunale di Venezia. Il Collegio arbitrale agirà con poteri di amichevole compositore, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e provvederà anche sulle spese e sulle competenze.

Titolo X - RINVIO

Art. 30 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto
si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Ci-
vile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.to Tiozzo "Pagio" Romano

" Favarato Roberto

" Falcier Luciano

" Fontanel Corrado

" Dal Pos Michelangelo

" Gerardi Carmela

" Mares Bruno

" Ramaccini Rolando

" Liguori Arturo

" Dalla Valle Albano notaio (L.S.)

Copia perfettamente conforme al suo originale in atti miei
che si conserva per l'ufficio Registro della
1-prese di Venezia
il 18 novembre 2001

